

Messaggio

numero
8605

data
20 agosto 2025

competenza
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Nuova legge sui sentieri e sui percorsi pedonali e per mountain bike (LSPM)

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

con questo messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione l'annesso disegno di legge sui sentieri e sui percorsi pedonali e per mountain bike (MTB), volta a disciplinare la creazione, la gestione e la manutenzione dei sentieri escursionistici, dei percorsi pedonali e dei percorsi per MTB, e la relativa abrogazione della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (in seguito LCPS).

1 Contesto

Il 14 dicembre 2015 la Commissione della gestione e delle finanze ha inoltrato una mozione per la valorizzazione del potenziale della MTB in Canton Ticino attraverso l'allestimento di una base legale per la pianificazione, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione dei percorsi per MTB e relativo finanziamento. Il 17 ottobre 2017 il Parlamento ha approvato il rapporto del 12 settembre 2017 della Commissione gestione e finanze presentato in risposta al messaggio n. 7286, chiedendo al Governo di istituire un credito per contribuire alla manutenzione dei percorsi per MTB nel contesto del successivo messaggio per il finanziamento dei sentieri escursionistici d'importanza cantonale.

Nell'ambito dell'approvazione del messaggio 7675 per lo stanziamento di un credito complessivo di 7'000'000 di franchi per il periodo 2020-2023 destinato ai sentieri escursionistici e di un credito di 300'000 franchi quale contributo alla manutenzione dei percorsi per MTB, la Commissione ambiente, territorio ed energia ha chiesto e ricevuto conferma dallo scrivente Consiglio che sarebbe stata creata la base legale per la regolamentazione e la gestione dei percorsi per MTB.

Proprio a questo scopo e al fine di regolamentare la realizzazione e la manutenzione dei percorsi per MTB, oltre che per migliorare la convivenza fra escursionisti e ciclisti e tutelare maggiormente il territorio, è stata proposta una nuova legge sui sentieri e sui percorsi pedonali e per MTB.

In data 5 luglio 2023 lo scrivente Consiglio ha licenziato inoltre il Messaggio per lo stanziamento di un credito complessivo di 7'900'000 franchi per il periodo 2024-2027 destinato ai lavori di miglioria e di costruzione dei sentieri escursionistici d'importanza cantonale e di un credito complessivo di 1'600'000 franchi quale contributo alla manutenzione e allo sviluppo dei percorsi per MTB. Il Gran Consiglio ha approvato il relativo Decreto legislativo in data 11 dicembre 2023. Ciò ha permesso di garantire il

finanziamento per realizzare e mantenere la rete di sentieri cantonali e di percorsi per MTB per il quadriennio in corso.

2 Passi intrapresi

Il disegno di legge è stato elaborato dai servizi del Dipartimento del territorio (DT) e preventivamente concordato con i servizi del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), con TicinoSentieri e con le Organizzazioni turistiche regionali (OTR). In seguito è stato posto in consultazione dal 4 novembre 2021 al 30 aprile 2022 presso tutti i Comuni e Patriziati, gli Enti regionali di sviluppo (ERS), le OTR, l'Agenzia turistica ticinese (ATT), TicinoSentieri e i servizi dell'Amministrazione cantonale interessati. Sono pervenute 76 prese di posizione di cui 35 favorevoli senza osservazioni nel merito, 34 favorevoli con richieste di modifiche o chiarimenti e 7 contrarie. Il riassunto delle prese di posizione è allegato al presente messaggio.

3 Ripercussioni per i Comuni

Non vi saranno costi aggiuntivi a carico dei Comuni per progetti di ricostruzione, realizzazione e manutenzione dei sentieri.

La realizzazione dei percorsi per MTB di interesse locale comporterà costi aggiuntivi unicamente per i Comuni che vorranno attuarli.

4 Relazioni con Piano direttore, Programma di legislatura e Piano finanziario

4.1 Piano direttore

I contenuti del disegno di legge sono coerenti con gli obiettivi del Piano direttore che oltre a confermare l'importanza della mobilità lenta (pedonale e ciclabile, scheda M10) e a rilanciarla quale elemento fondamentale per la qualità della vita dei residenti (scheda R10) e per l'attrattiva del Cantone dal profilo turistico, pone un particolare accento sul tema dello svago di prossimità (scheda R9) e conferma quello delle rive lacustri (scheda P7).

Si fa riferimento in particolare agli obiettivi 6, 16, 18 e 26 del Piano direttore:

- garantire la molteplicità d'usi e funzioni dei laghi e delle fasce lacustri attraverso una pianificazione unitaria e progetti mirati in grado di:
 - migliorare la pubblica fruizione delle rive [...] (6);
- promuovere, in particolare nel fondovalle e nella fascia collinare, una rete di spazi verdi per lo svago e il tempo libero, da integrare con la protezione della natura, l'uso agricolo e la gestione del bosco (16);
- incentivare la complementarietà e una più equilibrata ripartizione modale tra i diversi mezzi di trasporto secondo il contesto territoriale e le loro caratteristiche tecniche, sostenendo in particolare:
 - il trasporto pubblico tra e negli agglomerati;
 - la mobilità combinata e il traffico lento;
 - la gestione coordinata dei posteggi negli agglomerati (18);

- promuovere il turismo e lo svago attraverso lo sviluppo di progetti e strutture intesi a favorire una fruizione sostenibile delle componenti naturali, culturali e paesaggistiche del territorio (26).

4.2 Programma di legislatura

Il disegno di legge proposto è coerente con il Programma di legislatura 2023-2027 inserendosi nell'asse strategico 2 "Sviluppo e attrattività del Cantone Ticino, obiettivo 12 "Sviluppare le reti di trasporto, garantire buone condizioni di mobilità e promuovere l'intermodalità", azione 12.4 "Elaborare la strategia per la mobilità ciclabile per l'orizzonte 2045 per definire obiettivi e ambiti di azione degli attori coinvolti nella progettazione e nella promozione delle infrastrutture ciclabili. Estendere ulteriormente la rete ciclo-pedonale per favorire gli spostamenti quotidiani in sicurezza, seguire e accompagnare l'evoluzione di nuove forme di mobilità, attuare azioni di promozione della mobilità aziendale e della mobilità scolastica sostenibile" e obiettivo 22 "Sostenere le regioni periferiche e il turismo".

4.3 Piano finanziario

Il disegno di legge non ha ripercussioni finanziarie dirette in quanto la spesa prevista per la gestione del settore delle MTB è inserita nel Decreto legislativo dell'11 dicembre 2023 concernente lo stanziamento di un credito complessivo di 7'900'000 franchi per il periodo 2024-2027 destinato ai lavori di miglioria e di costruzione dei sentieri escursionistici d'importanza cantonale e di un credito complessivo di 1'600'000 franchi quale contributo alla manutenzione e allo sviluppo dei percorsi per MTB (Messaggio n. 8301 del 5 luglio 2023).

Lo stanziamento di contributi per la realizzazione di nuovi percorsi è attualmente previsto, fino alla fine del 2027, all'interno del Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 23'400'000 franchi per l'adozione di misure cantonali di politica economica regionale nel quadriennio 2024-2027 dell'11 dicembre 2023 (cfr. Messaggio n. 8295 del 5 luglio 2023 e relativo allegato – Programma d'attuazione della politica economica regionale 2024-2027 del Canton Ticino, cap. 3.2.2 "Valorizzazione dell'offerta turistica").

4.4 Conseguenze sul personale

L'impegno per la pianificazione, la costruzione e la gestione dei sentieri escursionistici è cresciuto in maniera importante negli ultimi anni.

Il presente disegno di legge assegna nuovi compiti al Cantone per la pianificazione dei nuovi percorsi per MTB, la realizzazione dei piani cantonali, l'attuazione di azioni di promozione e sensibilizzazione e la gestione di questo nuovo settore coordinata con quella dei sentieri. Questi nuovi oneri sono adempiuti facendo capo a risorse già esistenti.

5 Commento alla struttura della legge e ai singoli articoli

Il disegno di legge prevede una nuova struttura generale in modo da permettere una più facile comprensione e separare i capitoli sulla base della competenza. Al primo capitolo, relativo alle disposizioni generali, seguono due capitoli suddivisi per competenze

pianificatorie. Il secondo capitolo tratta “Sentieri e percorsi per mountain bike di importanza cantonale”, la cui pianificazione è di competenza cantonale e svolta tramite il Piano cantonale dedicato. Il terzo capitolo tratta “Percorsi e sentieri di interesse locale” e concerne i percorsi pedonali, i sentieri e i percorsi per MTB di importanza locale. Queste tipologie sono di competenza degli enti locali e vengono pianificate tramite il Piano regolatore comunale.

Seguono i capitoli conclusivi relativi alle “Disposizioni comuni” e alle “Norme transitorie”. Si esprimono di seguito i commenti alle modifiche dei singoli articoli. Per consultare il testo vero e proprio dei vari articoli si rimanda al Disegno di legge allegato.

Gli aspetti tecnici e procedurali dei principi contenuti nella legge saranno specificati in un regolamento che sostituirà anche il decreto esecutivo istituyente la Commissione cantonale dei sentieri (CCS).

Capitolo primo – Generalità

I nuovi articoli da 1 a 4 in parte snelliscono e specificano gli stessi articoli dell'attuale legge. I principi sono stati mantenuti ed è stato aggiunto il tema dei percorsi per MTB, conformemente alle richieste del Gran Consiglio e alla legge federale sulle vie ciclabili del 18 marzo 2022.

Scopo e oggetto

Art. 1

Lo scopo è stato meglio precisato ed è stato aggiunto il tema dei percorsi per MTB. All'interno dell'art. 1 è stato integrato il contenuto dell'attuale art. 2 LCPS (attribuzioni generali) che definisce le competenze.

Coordinamento

Art. 2

L'art. 2 riprende l'art. 3 LCPS precedente con l'aggiunta dei percorsi per MTB. Il ruolo di coordinamento di Cantone e Comuni è fondamentale per uno sviluppo delle infrastrutture in armonia con tutte le attività territoriali e in particolar modo del settore primario che svolge le proprie funzioni nelle regioni di montagna.

Autorità competente

Art. 3

In aggiunta ai compiti previsti dall'attuale art. 3 LCPS, il nuovo articolo attribuisce al Dipartimento del territorio i compiti per i percorsi per MTB, incluso il compito di esprimere il proprio preavviso sull'opportunità strategica e sulla qualità tecnica dei progetti per i quali vengono inoltrate da parte delle OTR - per il periodo 2024-2027 - richieste di sussidio al Dipartimento delle finanze e dell'economia ai sensi della politica economica regionale. Finora questo compito era svolto dal centro di competenza MTB, istituito dalle OTR nel 2020 con un importante finanziamento ai sensi della politica economica regionale e ora integrato in TicinoSentieri. Il centro di competenza MTB continuerà a essere coinvolto nello sviluppo dei percorsi MTB (cfr. commento articolo seguente).

Commissione tecnica

Art. 4

Anche per i percorsi per MTB il Dipartimento potrà far capo a una commissione specifica, all'interno della quale sarà rappresentato anche il Centro di competenza MTB di TicinoSentieri.

Il ruolo di supporto della commissione per i sentieri e per i percorsi è stato meglio precisato e le competenze sono state delimitate. I compiti specifici della commissione saranno precisati all'interno del Regolamento.

Capitolo secondo – Sentieri e percorsi per mountain bike di importanza cantonale

Il secondo capitolo (artt. 5-11) è stato rivisto in base alla nuova struttura e all'inserimento dei percorsi per MTB nella legge. Il secondo capitolo della LCPS, relativo ai percorsi pedonali, è stato spostato e riorganizzato unendolo agli altri temi di competenza comunale (capitolo III).

Piano cantonale

a) Allestimento e consultazione

Art. 5

L'articolo definisce lo strumento per la pianificazione dei sentieri, dei percorsi per MTB, dei collegamenti e delle discese di importanza cantonale e riprende la procedura stabilita negli attuali artt. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 e 2 LCPS. La procedura e gli enti da consultare restano invariati.

b) Adozione, pubblicazione e approvazione

Art. 6

L'articolo specifica meglio le procedure che, nella nuova versione, comprendono i percorsi per MTB. Sono ripresi i principi dell'attuale art. 9 LCPS. La procedura sarà svolta sui portali in forma di geodato e non più in forma cartacea, coerentemente con le disposizioni della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013.

c) Revisione e modifica

Art. 7

Il cpv. 1 dell'art. 7 riprende il contenuto dell'attuale cpv. 1 dell'art. 10 LCPS, mentre i cpv. 2 e 3 riprendono il contenuto dell'attuale cpv. 2 dell'art. 10 LCPS, specificando i termini che permettono di effettuare modifiche di secondaria importanza (modifiche locali nella versione precedente) per fare maggiore chiarezza.

Attuazione dei sentieri

Art. 8

L'art. 8 riprende quanto espresso negli artt. 11 e 12 dell'attuale LCPS. Vi è tuttavia una modifica relativa alla partecipazione di terzi al finanziamento della costruzione dei sentieri. L'attuale LCPS prevede un contributo di terzi fino ad un massimo del 30% mentre con la presente proposta il contributo di terzi può essere compreso fra il 10% e il 50% in funzione delle interessenze, dell'importanza dell'opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.

A titolo indicativo, i Comuni interessati dai sei progetti di ricostruzione finanziati con il credito quadro 2020-2023 hanno contribuito complessivamente con circa 25'000 franchi a fronte di spese di 305'000 franchi.

La modifica delle quote di finanziamento permetterà il finanziamento dei progetti cantonali e faciliterà lo sviluppo di eventuali progetti degli enti locali sulla rete cantonale.

Attuazione dei percorsi per mountain bike

Art. 9

Il nuovo articolo specifica le competenze, le procedure attuative e il finanziamento dei progetti di realizzazione dei percorsi per MTB, dei collegamenti e delle discese. Le OTR sono competenti per la realizzazione dei percorsi e possono beneficiare di un contributo cantonale massimo del 50%, subordinato alla disponibilità finanziaria delle leggi settoriali di riferimento e alle priorità definite per la loro applicazione. Attualmente e fino al 2027, i contributi per la realizzazione di nuovi percorsi possono essere stanziati attingendo al credito quadro di politica economica regionale (Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 23'400'000 franchi per l'adozione di misure cantonali di politica economica regionale nel quadriennio 2024-2027 dell'11 dicembre 2023 - Messaggio n. 8295 del 5 luglio 2023).

Sistemazione, manutenzione e segnalazione

Art. 10

L'articolo riprende il contenuto dell'attuale art. 14 LCPS mantenendone i principi e aggiungendo la manutenzione dei percorsi per MTB che sarà gestita come avviene oggi per i sentieri escursionistici.

Percorribilità

Art. 11

L'articolo garantisce la libera percorrenza di sentieri e percorsi per MTB per evitare che possano venir chiusi impropriamente. Di norma e se non manifestamente inadatti i sentieri sono percorribili in bicicletta. Allo stesso modo, i percorsi per MTB sono liberamente percorribili a piedi. La formulazione dell'articolo, che riprende quanto oggi contenuto nell'art. 43 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale, permette la sovrapposizione fra sentieri e percorsi per MTB ed evita la posa di divieti su gran parte della rete.

I percorsi per MTB non sono paragonabili a piste di discesa (come *flowtrails*, piste di *downhill*, ecc.) e la convivenza fra le differenti utenze è possibile. Si è proposta una formulazione neutra e non discriminatoria verso escursionisti o ciclisti e che rimanda alla responsabilità individuale in caso di utilizzo non conforme dell'infrastruttura in quanto "manifestamente non adatta".

L'articolo specifica la possibilità di vietare i tratti ai pedoni o alle biciclette in caso di esigenze specifiche (sicurezza, sentiero dedicato, ecc.).

Il cpv. 4 è invariato rispetto all'art. 17 cpv. 2 della legge attuale e la facoltà di autorizzare altri usi dei sentieri viene estesa anche ai percorsi per MTB.

Capitolo terzo – Percorsi e sentieri d'interesse locale

Il nuovo capitolo comprende gli articoli da 12 a 17, definisce e spiega il concetto di sentieri e percorsi di interesse locale e integra il capitolo II dell'attuale legge relativo ai percorsi pedonali. La sua struttura è simile al nuovo capitolo secondo. I sentieri e i percorsi di interesse locale devono soddisfare i medesimi requisiti qualitativi, necessitano della medesima segnaletica sul terreno e non sono distinguibili dai sentieri e percorsi d'interesse

cantonale. La differenza principale è data dallo strumento per la loro pianificazione e dalle relative competenze. I sentieri e i percorsi locali sono pianificati per il tramite del Piano regolatore comunale e sono costruiti, sistemati e mantenuti dall'ente promotore.

Percorsi pedonali

a) Pianificazione e costruzione

b) Attuazione e finanziamento

Artt. 12 e 13

La competenza rimane invariata. Si riprendono i concetti espressi negli artt. 5 e 6 dell'attuale LCPS.

Sentieri e percorsi per mountain bike di importanza locale

a) Pianificazione

Art. 14

Un nuovo articolo definisce le competenze e le procedure pianificatorie per i sentieri e i percorsi di interesse locale. I sentieri, i percorsi per MTB, i collegamenti e le discese sono pianificati all'interno del piano regolatore comunale. Si riprende quindi la procedura prevista dalla legge sullo sviluppo territoriale (LST). Dal momento che i sentieri e i percorsi di interesse locale entrano a far parte della rete ufficiale segnalata sul terreno e sui portali, è previsto che i piani siano elaborati in collaborazione con le OTR e con il servizio cantonale preposto.

b) Attuazione

Art. 15

L'articolo riprende le procedure di attuazione degli attuali artt. 5 e 6 della LCPS e le applica anche ai sentieri e ai percorsi per MTB locali.

c) Sistemazione, manutenzione e segnalazione

Art. 16

L'articolo definisce le competenze. La segnaletica di sentieri e percorsi per MTB resta di competenza delle OTR per garantirne l'uniformità e il coordinamento con i sentieri e i percorsi di interesse cantonale. I costi sono, come nell'attuale LCPS, a carico dei Comuni.

d) Percorribilità

Art. 17

L'articolo riprende i medesimi concetti espressi nell'art. 11, rimandando però le competenze al Municipio e allo strumento del Piano regolatore.

Capitolo quarto – Disposizioni comuni

Come nel capitolo IV (Conservazione delle reti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici) dell'attuale LCPS, in questo capitolo sono riprese le disposizioni comuni a sentieri e percorsi indipendentemente dall'interesse cantonale o locale.

Manutenzione

Art. 18

Il nuovo articolo pone le basi legali per effettuare le chiusure di sentieri e percorsi non percorribili in sicurezza e conferisce il compito al Dipartimento.

Segnalazione

Art. 19

L'articolo riprende in parte l'attuale art. 15 LCPS "Criteri di segnalazione". Il secondo capoverso rimane invariato, mentre il primo capoverso assegna al Dipartimento la competenza per l'approvazione della segnaletica, considerate le necessità di rispetto delle direttive e di coordinamento a livello regionale.

Obblighi dei proprietari

Art. 20

L'art. 20 riprende il contenuto dell'attuale art. 18 LCPS con l'aggiunta dei percorsi per MTB e con l'obbligo di tollerare non unicamente la segnaletica ma anche i relativi sentieri e percorsi. In questo modo viene garantita la libera percorrenza di percorsi e sentieri. Rimane invariato il secondo capoverso che prevede che i proprietari devono tollerare sentieri e percorsi ma hanno la possibilità di esprimersi e di opporsi durante la consultazione preventiva.

Interventi sulle reti e sui percorsi

a) Autorizzazione

Art. 21

L'articolo riprende l'attuale art. 19 LCPS con l'aggiunta dei percorsi per MTB. Pone le basi per proteggere i sentieri e i percorsi da future edificazioni o altri progetti senza che vi siano interessi prevalenti.

b) Sostituzioni

Art. 22

L'articolo è pressoché invariato rispetto all'attuale art. 20 LCPS ma prevede che l'obbligo di sostituzione sia esteso ai percorsi per MTB, ai collegamenti e alle discese. L'obbligo di sostituzione è previsto per sentieri e percorsi di interesse sia locale che cantonale e sarà applicato dall'autorità competente. Questa norma discende direttamente e si rifà alle condizioni previste dall'art. 7 della legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri e dall'art. 9 della legge federale sulle vie ciclabili.

Compiti delegabili

Art. 23

L'articolo raggruppa e riprende le deleghe già previste negli attuali artt. 4, 13 e 16. Il cpv. 3 prevede che anche i Comuni possano delegare i compiti e i rispettivi oneri ad altri enti pubblici o privati. Le deleghe vengono specificate e chiarite.

Il cpv. 4 specifica le condizioni di delega e il cpv. 5 pone le basi per la stipula di convenzioni di manutenzione, strumento a cui le OTR fanno sempre più capo per la manutenzione. Inoltre l'obbligo di stipulare una convenzione permette di definire le responsabilità fra le parti in causa.

La durata di 10 anni, seppur non obbligatoria, tutela i contraenti e permette una migliore gestione dei mandati.

La gestione e la posa della segnaletica non risultano fra i compiti delegabili e restano di responsabilità delle OTR.

Rimedi di diritto

Art. 24

L'articolo riprende, senza apportare modifiche, l'attuale art. 20a LCPS. Alle decisioni di Municipio e Dipartimento può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni possono essere impugnate al Tribunale amministrativo.

Capitolo quinto – Norme transitorie e finali

Il quinto e ultimo capitolo prevede le norme transitorie, l'abrogazione e l'entrata in vigore della nuova legge.

Abrogazione

Art. 25

Con questo articolo viene abrogata la LCPS del 9 febbraio 1994.

Disposizione transitoria

Art. 26

Dal momento che alcuni percorsi per MTB sono già esistenti, è stata prevista una norma transitoria per renderli ufficiali dall'entrata in vigore della legge fino all'approvazione dei piani cantonali.

Il cpv. 1 lett. a prevede che siano riconosciuti i sentieri iscritti nei piani fino alla digitalizzazione dei nuovi piani, che secondo il cpv. 2 rimarranno in vigore fino alla loro approvazione in formato di geodato digitale in scala 1:10'000. Allo stesso modo, il cpv. 1 lett. b prevede che siano riconosciuti come percorsi di interesse cantonale tutti i percorsi iscritti nella piattaforma promozionale di Svizzeramobile che sono già stati oggetto di discussioni fra le OTR (promotrici) e il Dipartimento.

Il cpv. 3 prevede che fino al loro inserimento nei Piani regolatori siano riconosciuti i sentieri (lett. a) e i percorsi (lett. b) di importanza locale segnalati in modo ufficiale e oggetto di un'approvazione della Commissione cantonale sentieri (CCS).

Entrata in vigore

Art. 27

Quest'ultimo articolo disciplina l'entrata in vigore della nuova legge.

6 Conclusioni

Il presente disegno di legge permette di porre le basi legali per gestire la rete dei percorsi per MTB che già da tempo è presente sul territorio e che necessita una definizione delle competenze e l'inquadramento degli sviluppi futuri.

Essa permette inoltre di meglio chiarire le competenze cantonali e comunali per i sentieri escursionistici.

Il disegno di legge è conforme ai principi di alleggerimento della legislazione cantonale e consente la semplificazione delle procedure amministrative.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato raccomanda al Gran Consiglio di adottare l'annesso disegno di legge.

Messaggio n. 8605 del 20 agosto 2025

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Allegato:

- Rapporto sulla consultazione

Disegno di

**Legge
sui sentieri e sui percorsi pedonali e per mountain bike
(LSPM)**

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

vista la legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri del 4 ottobre 1985 (LPS);
vista la legge federale sulle vie ciclabili del 18 marzo 2022;
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8605 del 20 agosto 2025;

decreta:

**Capitolo primo
Generalità**

Scopo e oggetto

Art. 1

¹La presente legge persegue la costruzione di reti comunicanti di sentieri, di percorsi pedonali e di percorsi per mountain bike.

²Essa ne disciplina la pianificazione, l'approvazione, la costruzione, la sistemazione, il mantenimento e la segnalazione.

Coordinamento

Art. 2

Cantone e Comuni coordinano le reti dei percorsi pedonali, dei sentieri e dei percorsi per mountain bike in funzione delle attività d'incidenza territoriale e le armonizzano con i programmi e i piani della Confederazione, nonché dei cantoni e delle regioni limitrofe.

Autorità competente

Art. 3

¹Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge.

²Il Dipartimento definisce gli indirizzi generali e le direttive particolari d'esecuzione per i percorsi pedonali, i sentieri e i percorsi per mountain bike, sorveglia e coordina le attività e i programmi dei comuni e delle organizzazioni turistiche regionali, fornisce consulenza e cura la formazione degli addetti.

³Nello svolgimento dei suoi compiti collabora con le organizzazioni private specializzate, cui può delegare delle mansioni.

Commissione tecnica

Art. 4

Il Consiglio di Stato può istituire una commissione tecnica per i sentieri e per i percorsi per mountain bike allo scopo di coadiuvare il Dipartimento nell'adempimento dei suoi compiti.

Capitolo secondo

Sentieri e percorsi per mountain bike di importanza cantonale

Piano cantonale

a) allestimento e consultazione

Art. 5

¹Il Cantone pianifica la rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike mediante il piano cantonale dei sentieri e dei percorsi per mountain bike.

²Il piano cantonale è allestito dal Dipartimento, in collaborazione con le organizzazioni turistiche regionali e le organizzazioni specializzate designate dal Consiglio di Stato.

³Sono consultati i comuni, i patriziati, gli enti regionali di sviluppo, l'Agenzia turistica ticinese e i servizi federali e cantonali interessati.

b) adozione, pubblicazione e approvazione

Art. 6

¹Il Dipartimento adotta il piano cantonale e lo pubblica sotto forma di geodato digitale sul portale cantonale di pubblicazione, per un periodo di 30 giorni.

²La pubblicazione è annunciata almeno dieci giorni prima agli albi comunali e nel Foglio ufficiale.

³Durante il periodo di pubblicazione, gli interessati possono presentare osservazioni o proposte al Consiglio di Stato, che approva il piano.

⁴Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.

⁵Il piano cantonale entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

c) revisione e modifica

Art. 7

¹Il piano cantonale è rivisto periodicamente; esso è modificato secondo la procedura prevista per la sua approvazione.

²Modifiche di secondaria importanza possono essere effettuate senza consultazione.

³Sono modifiche di secondaria importanza quelle che:

- a) mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo;
- b) comportano correzioni di tracciato determinate da ragioni tecniche;
- c) interessano una tratta di lunghezza non superiore a 5000 m;
- d) non si discostano di oltre 1000 m dal tracciato originale.

Attuazione dei sentieri

Art. 8

¹Il Dipartimento elabora il progetto, il preventivo e un piano di finanziamento per la costruzione di sentieri di interesse cantonale.

²Partecipano al finanziamento, secondo l'interesse, i comuni, le organizzazioni turistiche regionali e gli enti pubblici o privati. Le singole partecipazioni sono determinate dal piano di finanziamento in funzione delle interessenze, dell'importanza dell'opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.

³Complessivamente, la partecipazione di terzi è stabilita fra un minimo del 10% e un massimo del 50%.

⁴Il Dipartimento notifica il piano di finanziamento agli interessati; contro di esso è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Attuazione dei percorsi per mountain bike

Art. 9

¹L'organizzazione turistica regionale elabora il progetto, il preventivo e un piano di finanziamento per la costruzione di percorsi per mountain bike di interesse cantonale.

²Si applica per il resto l'articolo 8 capoverso 2.

³Il Cantone partecipa con un contributo massimo del 50%.

⁴L'organizzazione turistica regionale notifica il piano di finanziamento agli interessati; contro di esso è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Sistemazione, manutenzione e segnalazione

Art. 10

¹I costi di sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri e dei percorsi per mountain bike di interesse cantonale sono assunti dalle organizzazioni turistiche regionali.

²Il Cantone vi contribuisce annualmente con un importo globale stabilito in sede di preventivo.

³Il Dipartimento assegna i contributi alle singole organizzazioni turistiche regionali in base all'estensione della loro rete e al tipo di infrastruttura.

Percorribilità

Art. 11

¹I sentieri indicati nel piano cantonale sono liberamente percorribili a piedi; sono ammesse le mountain bike tranne sui sentieri che non sono adatti o non sono manifestamente destinati alla loro circolazione.

²I percorsi per mountain bike indicati nel piano cantonale sono liberamente percorribili in bicicletta; sono ammessi i pedoni.

³Per esigenze di sicurezza, di conservazione delle infrastrutture, di tutela dell'ambiente e, ove opportuno, per garantire un'esclusività di utilizzo tra le diverse utenze, il piano può designare tratti vietati ai pedoni rispettivamente alle biciclette.

⁴Il Dipartimento può disciplinare altri usi se compatibili con la destinazione prevista.

Capitolo terzo

Percorsi e sentieri d'interesse locale

Percorsi pedonali

a) pianificazione e costruzione

Art. 12

I comuni pianificano i percorsi pedonali mediante il piano regolatore.

b) attuazione e finanziamento

Art. 13

La costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione dei percorsi pedonali previsti dai piani regolatori sono a carico dei comuni.

Sentieri e percorsi per mountain bike di importanza locale

a) pianificazione

Art. 14

¹Il Comune pianifica la rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike mediante il piano regolatore.

²Il piano è allestito in accordo con il Dipartimento, le organizzazioni turistiche regionali e le organizzazioni specializzate designate dal Consiglio di Stato.

³Sono consultati i patriziati, gli enti regionali di sviluppo, l'Agenzia turistica ticinese e i servizi federali e cantonali interessati.

⁴La procedura semplificata ai sensi dell'articolo 34 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 è applicabile nei casi di cui all'articolo 7 capoverso 3.

b) attuazione

Art. 15

¹Il Municipio elabora il progetto, il preventivo e un piano di finanziamento per la costruzione di sentieri e di percorsi per mountain bike di interesse locale.

²Partecipano al finanziamento, secondo l'interesse, le organizzazioni turistiche regionali e gli enti pubblici o privati. Le singole partecipazioni sono determinate dal piano di finanziamento in funzione delle interessenze, dell'importanza dell'opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.

³Il Municipio notifica il piano di finanziamento agli interessati; contro di esso è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

c) sistemazione, manutenzione e segnalazione

Art. 16

I sentieri e i percorsi per mountain bike di interesse locale sono sistemati e mantenuti dal Comune e segnalati dalle organizzazioni turistiche regionali. I costi di segnalazione sono assunti dal Comune.

Percorribilità

Art. 17

¹I sentieri indicati nel piano regolatore sono liberamente percorribili a piedi; sono ammesse le mountain bike tranne sui sentieri che non sono adatti o che non sono manifestamente destinati alla loro circolazione.

²I percorsi per mountain bike indicati nel piano regolatore sono liberamente percorribili in bicicletta; sono ammessi i pedoni.

³Per esigenze di sicurezza, di conservazione delle infrastrutture, di tutela dell'ambiente e, ove opportuno, per garantire un'esclusività di utilizzo tra le diverse utenze, il piano regolatore può designare tratti vietati ai pedoni o rispettivamente alle biciclette.

⁴Il Comune può disciplinare altri usi se compatibili con la destinazione prevista.

Capitolo quarto

Disposizioni comuni

Manutenzione

Art. 18

Il Dipartimento può ordinare la chiusura e la rimozione della segnaletica di sentieri, di percorsi per mountain bike, di collegamenti o di discese con carenze manutentive che ne compromettono la sicurezza.

Segnalazione

Art. 19

¹La segnaletica della rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike è approvata preventivamente dal Dipartimento.

²Il Dipartimento può ordinare la rimozione di segnaletica non conforme.

Obblighi dei proprietari

Art. 20

¹I proprietari devono tollerare sui loro fondi i percorsi pedonali, i sentieri, i percorsi per mountain bike, i collegamenti e le discese come pure i relativi segnali indicatori.

²Essi sono consultati preventivamente.

Interventi sulle reti e sui percorsi

a) autorizzazione

Art. 21

Interventi che possono ostacolare o rendere disagiati i percorsi pedonali, i sentieri o i percorsi per mountain bike sono autorizzati solo per interessi prevalenti.

b) sostituzioni

Art. 22

¹Il Dipartimento o il Municipio, nell'ambito delle rispettive competenze, impongono la sostituzione del percorso pedonale, del sentiero o del percorso per mountain bike a spese dell'autore dell'intervento alle condizioni previste dalla legislazione federale.

²Prima di procedere alla sostituzione deve essere ottenuta la modifica del piano se la funzione o il tracciato del percorso pedonale, del sentiero o del percorso per mountain bike viene alterato in modo apprezzabile.

Compiti delegabili

Art. 23

¹Il Cantone può delegare la costruzione ad altri enti pubblici.

²Le organizzazioni turistiche regionali possono delegare la sistemazione e la manutenzione ad altri enti pubblici e privati.

³I comuni possono delegare la costruzione, la sistemazione e la manutenzione ed i rispettivi oneri finanziari ad altri enti pubblici o privati.

⁴Le deleghe sono ammesse solo con l'accordo delle parti, che ne stabiliscono i termini in una convenzione, trasmessa per conoscenza al Dipartimento.

⁵Le convenzioni relative alla manutenzione sono di regola stipulate per una durata minima di dieci anni.

Rimedi di diritto

Art. 24

¹Contro le decisioni del Municipio o del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

²Restano riservate le procedure rette da leggi speciali.

Capitolo quinto

Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 25

La legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS) è abrogata.

Disposizione transitoria

Art. 26

¹Fino all'entrata in vigore del piano cantonale di cui all'articolo 5, sono riconosciuti:

- a) i sentieri inclusi nel Piano cantonale dei sentieri escursionistici;
- b) i percorsi per mountain bike inclusi nell'offerta di itinerari "La Svizzera in mountain bike" di SvizzeraMobile e contrassegnati con un numero a una, due o tre cifre.

²I piani cantionali in vigore in scala 1:25'000 rimangono validi sino alla loro digitalizzazione in scala 1:10'000.

³Fino all'inserimento di sentieri e percorsi nei piani regolatori di cui all'articolo 14, sono riconosciuti:

- a) i sentieri inclusi nella rete ufficiale dei sentieri ma non nel Piano cantonale dei sentieri escursionistici;
- b) i percorsi per mountain bike non inclusi nell'offerta di itinerari "La Svizzera in mountain bike" di SvizzeraMobile ma segnalati in modo ufficiale.

Entrata in vigore

Art. 27

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Sezione della mobilità
Via Franco Zorzi 13
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 26 51
fax +41 91 814 26 59
e-mail dt-sm@ti.ch
web www.ti.ch/sm

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità

La Sezione della mobilità

Nuova

Legge sui sentieri, sui percorsi pedonali e per mountain bike (LSPM)

Rapporto sulla consultazione

1 Contesto

Il 1° dicembre 2015 il deputato Raffaele De Rosa, a nome della Commissione della gestione e delle finanze, inoltra una Mozione per la valorizzazione del potenziale del mountain bike in Ticino attraverso l'allestimento di una base legale per la pianificazione, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione dei percorsi per mountain bike e relativo finanziamento. Il 22 febbraio 2017 il Consiglio di Stato (CdS) tramite il Messaggio n. 7286 propone di respingere il nuovo compito postulato nella mozione, che potrà se del caso essere riesaminato qualora si dovessero aprire nuovi margini di manovra in seguito ad un miglioramento della situazione finanziaria. Con lettera del 3 maggio 2017 tuttavia il CdS afferma di essere disposto a proporre al Parlamento, di concedere un credito di 300'000 franchi, a condizione che le quattro Organizzazioni turistiche regionali (OTR) mettano a disposizione anch'esse e globalmente altri 300'000 franchi. Il 17 ottobre 2017 il Parlamento approva il Rapporto del 12 settembre 2017 della Commissione della gestione delle finanze presentato in risposta al Messaggio n. 7286, chiedendo al Governo di istituire un credito per contribuire alla manutenzione dei percorsi mountain bike nel contesto del Messaggio per il finanziamento dei sentieri escursionistici d'importanza cantonale.

Nell'ambito dell'esame del Messaggio n. 7675 per lo stanziamento di un credito di 7'000'000 di franchi per il periodo 2020-2023 destinato ai sentieri escursionistici e di un credito di 300'000 franchi quale contributo alla manutenzione dei percorsi per mountain bike, la Commissione ambiente, territorio ed energia, ha chiesto e ricevuto conferma da parte del CdS, che sarebbe stata creata la base legale per la regolamentazione e la gestione dei percorsi per mountain bike.

A seguito di quanto esposto sopra, il CdS propone ora la modifica della LCPS in modo da regolamentare la tematica dei percorsi per mountain bike.

Si ritiene inoltre che l'attuale LCPS non sia sufficientemente chiara nelle definizioni delle competenze fra i sentieri escursionistici ed i percorsi pedonali che collegano i nuclei, le frazioni e i monti. Si coglie l'occasione della modifica della LCPS per meglio distinguere i sentieri locali (nella natura) e i percorsi pedonali (nelle zone urbanizzate). La distinzione è fatta introducendo le categorie di sentieri escursionistici "cantionali" e sentieri escursionistici "locali". Ad oggi i sentieri che non rispettano i criteri per essere inseriti nel Piano cantonale dei sentieri escursionistici (PCSE) devono essere pianificati all'interno dei Piani regolatori comunali. In questo modo, la rete escursionistica ufficiale sarà illustrata nella sua integralità all'interno del PCSE che comprenderà sia i sentieri cantionali, sia quelli locali.

2 Passi intrapresi

La modifica di legge è stata posta in consultazione presso i 108 Comuni, i 200 Patriziati, gli Enti regionali di sviluppo (ERS), le Organizzazioni turistiche regionali (OTR), l'agenzia turistica Ticinese (ATT), Ticino Sentieri ed i servizi dello Stato interessati, dal 4 novembre 2021 al 30 aprile 2022. Sono pervenute 76 risposte di cui 35 favorevoli senza osservazioni nel merito, 34 favorevoli con richieste di modifiche o chiarimenti e 7 contrarie.

Nel dettaglio hanno preso posizione 33 Municipi, 19 Patriziati, 5 servizi cantonali, le OTR con l'ATT e il centro di competenza mountain bike, gli ERS del Luganese e del Bellinzonese e altri enti o associazioni. Di seguito sono riportati tutti gli autori delle prese di posizione.

3 Esito della consultazione

Sono stati consultati i seguenti Enti e Servizi dello Stato:

- Tutti i 108 Comuni (invio per e-mail)
- Tutti i 200 Patriziati (invio postale)
- Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli
- Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia
- Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese
- Ente Regionale per lo Sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio
- Agenzia Turistica Ticinese SA
- Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino
- Organizzazione turistica regionale Lago Maggiore e Valli
- Organizzazione turistica regionale del Luganese
- Organizzazione turistica regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio
- Ticino Sentieri, Associazione ticinese per i sentieri escursionistici
- Associazione dei Comuni Ticinesi
- Alleanza Patriziale ALPA
- Unione contadini Ticinesi
- Federazione alpinistica ticinese
- Amici della Montagna Brissago
- Ass. Amici Cap. Brogdone
- SAT Chiasso
- SAT Lucomagno
- SAT Lugano
- SAT Mendrisio
- SAT Ritom
- Soc. Esc. Verzaschese
- Soc. Alpinistica Bassa Blenio
- Soc. Alpinistica Nido d'Aquila
- Soc. Alpinistica Valmaggese
- UTOE Bellinzona
- UTOE Biasca
- UTOE Locarno

- UTOE Faido
- Club Alpino Svizzero, Sezione Locarno
- Club Alpino Svizzero, Sezione Ticino
- Club Alpino Svizzera, Sezione Bellinzona e Valli

- I servizi del Dipartimento del territorio
 - Servizi generali
 - Divisione dell'ambiente
 - Sezione protezione, acqua e suolo
 - Sezione forestale
 - Sezione dello sviluppo territoriale
 - Divisione delle costruzioni
 - Ufficio della caccia e della pesca
 - Ufficio della pianificazione locale
 - Ufficio delle domande di costruzione
- Sezione Agricoltura
- Ufficio per lo sviluppo economico
- Sezione degli enti locali, Residenza

Hanno risposto alla consultazione senza formulare osservazioni:

- Patriziato di Molare, 15.11.2021
- Municipio del Comune di Bedano, 16.11.2021
- Patriziato di Gerra Gambarogno, 17.11.2021
- Municipio del Comune di Terre di Pedemonte, 17.11.2021
- Municipio del Comune di Torricella-Taverne, 19.11.2021
- Patriziato di Maggia, 23.11.2021
- Municipio del Comune di Cureglia, 30.11.2021
- Patriziato di Torricella Taverne, 15.12.2021
- Municipio del Comune di Maggia, 22.12.2021
- Municipio del Comune di Minusio, 22.12.2021
- Sezione degli enti locali, 12.01.2022
- Municipio del Comune di Serravalle, 13.01.2022
- Patriziato di Cugnasco, 14.01.2022
- Patriziato di Personico, 19.1.2022
- Municipio del Comune di Brione s/Minusio, 21.01.2022
- Patriziato di Bedano, 24.01.2022
- Municipio del Comune di Vacallo, 27.01.2022
- Municipio del Comune di Lumino, 27.01.2022
- Municipio del Comune di Losone, 28.01.2022
- Patriziato di Arogno – Bissone, 08.02.2022
- Ufficio della caccia e della pesca, 15.02.2022
- Municipio del Comune di Breggia, 18.02.2022
- Patriziato di Brontallo, 04.05.2022

Hanno risposto alla consultazione formulando osservazioni:

- Patriziato di Caslano, 20.11.2021
- Sezione protezione aria, acqua e suolo, 30.11.2022
- Sezione forestale, 20.12.2021
- Municipio del Comune di Rovio, 22.12.2021
- Patriziato di Astano, 03.01.2022
- Municipio del Comune di Gambarogno, 10.01.2022
- Patriziato di Medeglia, 11.01.2022
- Municipio del Comune di Lugano, 14.01.2022
- Municipio del Comune di Biasca, 20.01.2022
- Municipio del Comune di Mendrisio, 21.01.2022
- Ente regionale di sviluppo del Bellinzonese e Valli, 24.01.2022
- Municipio del Comune di Capriasca, 25.01.2022
- Municipio del Comune di Acquarossa, 25.01.2022
- Patriziato di Solduno, 25.01.2022
- Corporazione Borghese di Locarno, 25.01.2022
- Federazione degli sport equestri, 26.01.2022
- Ente regionale di sviluppo del Luganese, 27.01.2022
- Municipio del Comune di Blenio, 27.01.2022
- Associazione dei Comuni della Valle Verzasca, 27.01.2022
- Municipio del Comune di Airolo, 27.01.2022
- Unione dei proprietari di rustici e immobili secondari (UPRIS), 27.01.2022
- Associazione TicinoSentieri, 28.01.2022
- Municipio del Comune di Chiasso, 28.01.2022
- Municipio del Comune di Magliaso, 28.01.2022
- Patriziato di Bidogno, 28.01.2022
- Organizzazioni turistiche regionali, Associazione turistica ticinese e Centro di Competenza MTB, 28.01.2022
- Patriziato di Cresciano, 31.01.2022
- Area del supporto e del coordinamento, 31.01.2022
- Municipio del Comune di Cugnasco - Gerra, 01.02.2022
- Municipio del Comune di Locarno, 02.02.2022
- Azienda agricola Rampiga, 16.02.2022
- SAT Lucomagno, 22.02.2022
- Municipio del Comune di Lavizzara, 23.02.2022
- Federazione alpinistica ticinese FAT, 10.03.2022
- Patriziato di Semione, 25.03.2022
- Unione contadini ticinesi, 29.03.2022
- Alleanza patriziale, 04.04.2022
- GianBeato Vetterli, 07.04.2022
- Patriziato di Lopagno, 19.04.2022

- Municipio del Comune di Campo Vallemaggia, 21.04.2022
- Associazione dei Patriziati del Malcantone, 25.04.2022
- Patriziato di Cagiallo, 25.04.2022
- Associazione per la protezione del territorio dai grandi predatori, 27.04.2022
- Municipio del Comune di Alto Malcantone, 28.04.2022
- Società ticinese per l'economia alpestre STEA, 29.04.2022
- Municipio del Comune di Bellinzona, 06.05.2022
- Planidea SA, 17.06.2022

Hanno risposto alla consultazione opponendosi alla modifica:

- Patriziato di Brissago, 31.01.2022
- Municipio del Comune di Cevio, 31.03.2022
- Associazione dei Comuni Ticinesi, 04.04.2022
- Municipio del Comune di Cadenazzo, 13.04.2022
- Municipio del Comune di Comano, 13.04.2022
- Municipio del Comune di Castel San Pietro, 27.04.2022
- Società ticinese per l'arte e la natura STAN, 30.04.2022

Le osservazioni giunte sono riassunte nel capitolo seguente e raggruppate per tematica.

4 Sintesi delle proposte emerse e adattamenti alla legge

Tema	Richieste o proposte di modifica	Proponente	Valutazione
Finanziamento della costruzione di sentieri di importanza cantonale	L'art. 8 cpv. 3 della nuova legge propone una forchetta di partecipazione ai costi di ricostruzione da parte di terzi fra il 10 e il 50% mentre ad oggi è previsto un finanziamento massimo del 30%. La richiesta di alcuni Comuni è di mantenere il contributo cantonale di almeno il 70% e legare l'entità del contributo alla forza finanziaria del Comune.	Municipi dei comuni di Campo Vallemaggia, Capriasca, Locarno, Lugano e Rovio. Patriziato di Cresciano.	Si conferma la proposta messa in consultazione, cfr. art. 8 cpv. 3. A titolo indicativo, i Comuni interessati dai 6 progetti di ricostruzione finanziati con il credito quadro attuale hanno contribuito complessivamente con circa 25'000.- franchi a fronte di spese di 305'000.- franchi. La precedente modalità di finanziamento si è spesso rivelata inadeguata in quanto si presentava spesso un maggiore interesse di terzi a fronte di una limitata disponibilità finanziaria del Cantone. Una maggiore flessibilità è quindi vantaggiosa per la realizzazione di opere che hanno un interesse cantonale ma trovano anche sostegno a livello locale. Da qui l'aumento della soglia di finanziamento esterno fino ad un massimo del 50%. Sarà inoltre possibile finanziare opere in modo preponderante specialmente a fronte di realtà locali con risorse limitate ma si ritiene che una partecipazione minima di attori locali sia una importante garanzia per l'effettiva utilità dell'opera.
Finanziamento della costruzione di percorsi per MTB di importanza cantonale	L'art. 9 cpv. 3 prevede un finanziamento cantonale massimo del 50%. Alcuni enti chiedono, considerata la valenza cantonale, che il finanziamento sia interamente cantonale.	Municipi dei comuni di Acquarossa, Bellinzona, CampoVallemaggia, Gambarogno, Lavizzara e Locarno. Patriziato di Cresciano. Associazione dei comuni ticinesi. Alleanza patriziale ticinese.	Si conferma la proposta iniziale in quanto i percorsi per MTB hanno chiaramente una valenza turistica e di svago di prossimità. Il contributo per la realizzazione dei percorsi è stanziato tramite il credito "Sostegno all'innovazione e politica economica regionale: misure per il periodo 2024-2027" come richiesto con il Messaggio n. 8295 del 5 luglio 2023 e prevede un finanziamento cantonale massimo del 50%.

Tema	Richieste o proposte di modifica	Proponente	Valutazione
Finanziamento della costruzione di percorsi per MTB di importanza locale	I percorsi locali devono godere di un finanziamento cantonale minimo del 50% per la loro costruzione. L'art. 15 non prevede infatti alcun contributo cantonale per progetti locali.	Municipi dei comuni di Acquarossa e Gambarogno. ERS Bellinzonese e Valli, Agenzia Turistica Ticinese, 4 OTR del Cantone e Centro di competenza MTB.	I percorsi locali sono codificati per permettere ai Comuni o altri enti di sviluppare un'offerta locale che non rispetta i criteri per un inserimento fra i percorsi di importanza cantonale. Queste iniziative devono quindi trovare un finanziamento locale o tramite altre fonti. L'impostazione è confermata.
Competenza della costruzione di percorsi per MTB di interesse cantonale	Il rapporto indica la competenza costruttiva dei percorsi per MTB alle OTR, mentre l'articolo di legge al Dipartimento del territorio.	TicinoSentieri.	La competenza della costruzione dei percorsi per MTB è delle OTR. L'articolo di legge è corretto di conseguenza.
Manutenzione dei sentieri di interesse locale	Considerata la loro importanza turistica, i sentieri e i percorsi di interesse locale dovrebbero essere mantenuti dalle OTR.	Municipi dei comuni di Cugnasco-Gerra e di Campo Vallemaggia.	Considerata la loro valenza principalmente "locale" di sentieri e percorsi di importanza locale, è corretto che i relativi oneri siano assunti dall'ente promotore. È mantenuta l'impostazione prevista.
Pianificazione dei percorsi per MTB	La pianificazione dei percorsi per MTB deve tenere in considerazione molteplici diversi scenari, fattori e attori per evitare o ridurre i conflitti.	Patriziato di Brissago.	Gli strumenti per la pianificazione proposti (PCSE e PR) sono adeguati e permettono il coordinamento fra le diverse attività sul territorio. Viene mantenuta l'impostazione prevista.
Fase transitoria dei percorsi per MTB	È richiesto che, per poter essere pianificati nel futuro piano cantonale, i percorsi per MTB esistenti dispongano delle autorizzazioni necessarie. I percorsi realizzati senza una corretta procedura dovranno seguire l'iter amministrativo previsto dalla legge.	Sezione forestale	La disposizione transitoria (art. 26) prevede che i percorsi esistenti siano riconosciuti fino all'entrata in vigore dei nuovi piani. In seguito, l'approvazione dei piani seguirà l'iter formale previsto dagli artt. 5, 6 e 14 ed i percorsi dovranno essere approvati. L'impostazione prevista non prevede deroghe. La richiesta è quindi soddisfatta.

Tema	Richieste o proposte di modifica	Proponente	Valutazione
Pianificazione dei sentieri e dei percorsi di interesse locale	Per garantire l'autonomia locale dei Comuni, i sentieri e i percorsi per MTB di importanza locale devono essere pianificati tramite il PR comunale.	Associazione dei comuni ticinesi. Municipi dei comuni di Bellinzona, Castel San Pietro, Comano, Cadenazzo, Cevio e Lavizzara	La richiesta è accolta. La pianificazione delle reti di importanza locale (MTB e escursionistica) dovrà essere fatta tramite il PR comunale ai sensi dell'art. 14. Per garantire la coerenza delle reti di sentieri e percorsi, il piano dovrà essere allestito in accordo con il Dipartimento. Il disegno messo in consultazione è quindi modificato.
Fase transitoria per la pianificazione dei sentieri di importanza locale	Va prevista una fase transitoria per la pianificazione dei percorsi escursionistici locali e il passaggio dal PR al PCSE.	Municipio del comune di Lugano	Dal momento che con il nuovo disegno di legge i sentieri di importanza locale saranno pianificati nel PR Comunale non è più necessario prevedere alcuna fase transitoria. Sarà comunque avviata una campagna per promuovere un riordino generale della rete escursionistica di importanza locale. La richiesta non è più attuale.
Coordinamento della pianificazione	I percorsi pianificati nel PCSE devono automaticamente finire nei PR e viceversa.	Municipi dei comuni di Airolo e di Chiasso.	Secondo le Linee guida cantonali per l'allestimento del piano dell'urbanizzazione, i contenuti relativi alla rete delle vie di comunicazione vanno definiti sulla base dei dati del PR in vigore e dei documenti pianificatori di ordine superiore, fra i quali il PCSE. I sentieri di importanza cantonale saranno quindi integrati ai PR mentre non è previsto che la rete comunale sia integrata nel PCSE; sarà però parte della rete escursionistica ufficiale. Viene quindi mantenuta l'impostazione prevista.

Tema	Richieste o proposte di modifica	Proponente	Valutazione
Convivenza fra escursionisti e ciclisti	Vanno definiti i criteri e le norme di convivenza fra pedoni e ciclisti per evitare conflitti o che l'esclusività, tramite la posa di divieti, diventi la norma.	Municipi dei comuni di Bellinzona, Blenio, Capriasca, Cugnasco-Gerra, Locarno e Lugano. Patriziati di Astano, Cagiallo, Medeglia e Semione. ERS del Luganese, Associazione dei comuni ticinesi. Azienda agricola Rampiga.	Il progetto di nuova legge prevede che, per ragioni di sicurezza, di tutela ambientale o di conservazione delle infrastrutture, il piano cantonale possa designare tratti vietati ai pedoni, rispettivamente alle biciclette (artt. 11 e 17, cpv. 3). Ciò non sarà la regola ma l'eccezione. Le situazioni saranno valutate caso per caso secondo i criteri definiti a livello federale dall'Ufficio federale delle strade e dalle associazioni SentieriSvizzeri e Svizzeramobile. Viene quindi mantenuta l'impostazione prevista.
Separazione dei sentieri dai percorsi	I sentieri e i percorsi devono essere tenuti separati in quanto in contrasto con la legge sulle vie ciclabili	STAN, UPRIS. Municipi dei comuni di Cugnasco-Gerra e Locarno. Sig. Vetterli.	Si conferma l'impostazione in linea con la legge sulle ciclovie. I sentieri e i percorsi saranno separati "ove possibile e opportuno".
Divieti e usi esclusivi	Quale procedura va seguita per la posa della segnaletica?	Municipio del comune di Capriasca.	La procedura di posa della segnaletica prescrittiva è già definita all'interno della "Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante" e relativo regolamento. Non è quindi necessario definire ulteriori procedure.
Piani digitali	Va definita la validità giuridica dei Piani digitali e la relativa scala.	Municipio del Comune di Lugano. ERS del Luganese.	L'osservazione è stata considerata e il disegno di legge aggiornato di conseguenza. L'art. 6, cpv. 1 definisce la validità dei piani digitali, mentre l'art. 26 cpv. 2 definisce la scala di validità a 1:10'000, corrispondente al livello di dettaglio delle carte topografiche federali.

Tema	Richieste o proposte di modifica	Proponente	Valutazione
Procedura d'inserimento dei percorsi e sentieri locali	La procedura di inserimento dei percorsi locali va specificata in legge, in un regolamento o tramite direttiva.	Municipi dei comuni di Airolo, Blenio e Lugano. ERS del Luganese.	La modifica relativa allo strumento da adottare per la pianificazione di sentieri e percorsi locali fa sì che la procedura sia definita all'interno della Legge sullo sviluppo territoriale (LST) e relativo regolamento. Il disegno di legge prevede, nell'art. 14, la procedura per l'allestimento del Piano e gli enti da consultare. La richiesta è soddisfatta.
Coinvolgimento dei privati e dei patriziati nella realizzazione di nuovi percorsi per MTB.	Si chiede di approfondire il tema e definire le modalità di coinvolgimento dei privati nella realizzazione di nuovi percorsi per MTB.	Municipi dei comuni di Biasca e Capriasca Patriziato di Astano.	La procedura pianificatoria è definita e prevede (artt. 5, 6, 7 e 14), oltre alla pubblicazione, che i proprietari siano consultati preventivamente (art. 20 cpv. 2). Inoltre, la realizzazione dei percorsi necessita dell'ottenimento della licenza edilizia ai sensi della Legge edilizia cantonale (LE) e relativo regolamento di applicazione, la cui procedura prevede che i proprietari dei fondi interessati diano il proprio consenso (art. 8 cpv. 2 RLE). La richiesta è quindi da ritenere soddisfatta senza necessità di ulteriori modifiche.
Conseguenze per i proprietari.	Come vengono possono venir risarciti i proprietari a seguito dell'iscrizione di un percorso sui propri fondi? Quali sono gli obblighi e i diritti dei proprietari	Patriziato di Solduno. Corporazione borghese di Locarno. Unione dei contadini ticinesi.	L'iscrizione di un percorso nei piani cantonali ne implica la libera percorrenza (a piedi o rispettivamente in bicicletta). I proprietari, possono richiedere ai promotori un contributo per la cessione del diritto di passo e la conseguente iscrizione a registro fondiario. I costi legati al percorso sono di norma a carico del promotore ma le situazioni sono da valutare singolarmente in funzione dell'utilizzo dei percorsi e delle infrastrutture esistenti.
Centro di competenza MTB	Il centro di competenza presso TicinoSentieri va mantenuto e va quindi previsto un finanziamento cantonale. È necessaria una conferma all'interno della legge.	ERS del Luganese e del Bellinzonese e Valli. Agenzia Turistica Ticinese, 4 OTR del Cantone, Ticinosentieri e Centro di competenza MTB. Associazione dei Comuni Ticinesi.	L'art. 3 cpv. 3 del disegno di legge prevede che nello svolgimento dei suoi compiti il Dipartimento collabori con le organizzazioni private specializzate, cui può delegare delle mansioni. Il centro di competenza svolgerà questo compito e gli saranno delegate alcune mansioni. Il messaggio 8301 del 05.07.2023 prevede un credito <i>ad hoc</i> . La richiesta è da considerare soddisfatta.

Tema	Richieste o proposte di modifica	Proponente	Valutazione
Strategia di sviluppo del settore MTB	La strategia definita dal centro di competenza va citata in legge	ERS del Bellinzonese e Valli. Agenzia Turistica Ticinese, 4 OTR del Cantone, Ticinosentieri e Centro di competenza MTB.	Non appena la legge entrerà in vigore e l'autorità cantonale avrà formalmente il compito, la strategia sarà consolidata. Non è ritenuto corretto, da un punto di vista giuridico, contemplare la strategia all'interno della legge. È mantenuta l'impostazione prevista.
Cavalli sui sentieri	La legge deve prevedere, come utenti dei sentieri oltre a escursionisti e ciclisti, anche i cavalli.	Municipio del comune di Acquarossa. Federazione ticinese sport equestri, Unione dei contadini ticinesi.	Né la legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri né la legge federale sulle vie ciclabili prevedono che i cavalli siano considerati come utenti dei sentieri. È impensabile prevedere l'adattamento di tutti i sentieri e percorsi per permettere il transito dei cavalli. Laddove possibile il transito è permesso. Nella pratica esistono già diversi casi in cui i sentieri sono espressamente segnalati per i cavalli. È mantenuta l'impostazione attuale della legge.
Diritti di passo ciclabile	Come si può attuare il diritto di passo ciclabile (art. 18)	Municipi dei comuni di Capriasca e Chiasso, Patriziato di Solduno e Corporazione borghese di Locarno.	Il diritto di passo ciclabile è dato dall'iscrizione nel Piano cantonale (art. 11 cpv. 2) rispettivamente nel Piano regolatore comunale (art. 17. cpv. 2). La richiesta è da considerare soddisfatta.
Responsabilità in caso di incidente	Definire le responsabilità e le conseguenze economiche in caso di incidente.	Municipio del comune di Acquarossa, Patriziati di Cagiallo, Cresciano e Solduno. Unione dei contadini ticinesi.	Le responsabilità sono definite da altri strumenti, come il codice delle obbligazioni, il codice civile o eventuali convenzioni. La responsabilità in caso di incidente non è regolata nel disegno di legge analogamente alla Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri e alla Legge federale sulle vie ciclabili. In ambito escursionistico e di percorsi la responsabilità individuale è considerata un importante fattore nella valutazione delle responsabilità.

Tema	Richieste o proposte di modifica	Proponente	Valutazione
Legge da adottare per la costruzione dei sentieri e dei percorsi	La costruzione di sentieri e percorsi non va approvata tramite Legge edilizia ma tramite la legge sulle strade	Ufficio del tracciato (DT)	La legge sulle strade non è direttamente applicabile e dunque rimane più indicata la legge edilizia. Viene mantenuta l'impostazione prevista.
Importanza e considerazione del settore primario e altri attori della montagna	Il settore primario e gli altri attori della montagna devono essere maggiormente coinvolti e considerati.	Municipio del comune di Lavizzara. Patriziati di Cresciano e Semione. STAN, STEA, Unione contadini ticinesi, Alleanza patriziale ticinese, Associazione per la protezione del territorio dai grandi predatori, Azienda agricola Rampiga	L'art. 2 del disegno di legge definisce che: "Comuni e Cantone coordinano le reti dei percorsi pedonali, dei sentieri e dei percorsi per mountain bike in funzione delle attività d'incidenza territoriale e le armonizzano con i programmi e i piani della Confederazione, nonché dei Cantoni e delle regioni limitrofe." Il settore primario e gli attori della montagna sono quindi tenuti in considerazione e i diretti interessati sono coinvolti e consultati sia nel processo pianificatorio, sia in quello realizzativo. Viene mantenuta l'impostazione prevista in quanto la richiesta è soddisfatta.
Definizioni di percorsi pedonali, sentieri di interesse locale e cantonale	Spiegare meglio la differenza fra un percorso pedonale e un sentiero escursionistico e definire le categorie di sentieri di interesse locale e cantonale.	Municipi dei comuni di Airola e Bellinzona. Alleanza patriziale ticinese, UPRIS e Planidea SA.	Le differenze saranno chiarite nel regolamento. La nuova impostazione, che contempla espressamente i sentieri di interesse locale, è più chiara in quanto li differenzia dai percorsi pedonali, che si svolgono prevalentemente in area urbana. La richiesta è soddisfatta tramite il regolamento di competenza del CdS.
Infrastruttura esistente e rete escursionistica ufficiale	La storica rete dei sentieri (a livello infrastrutturale) è molto più vasta della rete ufficiale. Vanno poste le basi per mantenere questo patrimonio storico. Va inoltre migliorata la qualità della rete attuale.	Sig. Vetterli, Federazione Alpinistica Ticinese.	La scelta della rete da mantenere è stata fatta in sede di pubblicazione dei primi PCSE. La legge non è lo strumento per migliorare questa situazione, ma permette agli enti locali di pianificare correttamente eventuali collegamenti in disuso e di mantenerli. La d permette di gestire al meglio la rete ufficiale aumentando costantemente la qualità dei sentieri. È mantenuta l'impostazione prevista.

Tema	Richieste o proposte di modifica	Proponente	Valutazione
Sanzioni	Come si possono sanzionare coloro che non rispettano le leggi e i divieti?	Municipio del comune di Capriasca. Patriziato di Cagiallo. Associazione dei comuni ticinesi.	Le sanzioni al mancato rispetto della segnaletica prescrittiva sono definite nelle rispettive leggi specifiche, così come gli organi preposti a tali compiti. Non sono necessari ulteriori modifiche per specificare gli aspetti già codificati nelle leggi specifiche.
Legge sulle vie ciclabili	Non andava modificata la LCPS ma andava proposta una nuova legge derivante dalla "Legge sulle vie ciclabili".	STAN	Considerate le importanti interazioni e sinergie fra la rete escursionistica e i percorsi per MTB, è stato ritenuto più opportuno rivedere la LCPS. La medesima strategia è stata adottata in diversi altri Cantoni. L'osservazione sarà tenuta in considerazione nel regolamento in cui nella definizione di percorso per MTB sarà integrato quanto previsto dall'art. 4 della legge sulle vie ciclabili.
Consultazione in sede di pianificazione	Sono da consultare, per le modifiche, le associazioni ambientaliste e di categoria	STAN	L'art. 5, rispettivamente l'art. 14 del disegno di legge, prevede la consultazione di tutti i servizi cantonali e federali interessati. Si ritiene che gli aspetti paesaggistici e naturalistici siano sufficientemente considerati dalle autorità che ne devono garantire la protezione. In ogni caso la consultazione della pubblicazione dei piani è pubblica e tutti possono esprimere un parere in merito. La richiesta è respinta ma il principio di protezione dell'ambiente e del paesaggio è da ritenere ampiamente considerato.
Costruzione dei percorsi per MTB	Nelle definizioni di percorsi per MTB, per questioni di tutela ambientale, va aggiunto: I percorsi per MTB sono realizzati con un minimo grado di artificialità.	Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.	La realizzazione dei percorsi sarà comunque sottoposta a tutti i vincoli di protezione paesaggistica e ambientale presenti in altre leggi. I servizi e gli attori coinvolti si potranno esprimere in sede di pianificazione e di rilascio della licenza edilizia. È mantenuta l'impostazione prevista.

Tema	Richieste o proposte di modifica	Proponente	Valutazione
Definizioni di manutenzione ordinaria e costruzione	La manutenzione ordinaria e le specifiche tecniche costruttive dei sentieri e dei percorsi per MTB non sono definite. Si propone di definire la manutenzione sia commisurata al contesto di sentiero o percorso e di fornire delle specifiche tecniche relative alla costruzione.	Municipi dei comuni di Airolo, Capriasca, Chiasso e Gambarogno. Associazione dei comuni della Valle Verzasca.	Le definizioni saranno inserite in un regolamento specifico. I dettagli e le specifiche sono illustrate nei manuali redatti dall'USTRA in collaborazione con SentieriSvizzeri e Svizzeramobile.
Sentieri non escursionistici	La legge deve considerare anche i sentieri non escursionistici, che devono quindi poter essere pianificati nel PCSE	Associazione dei comuni della Valle Verzasca.	Il cambiamento dello strumento pianificatorio per i sentieri di importanza locale fa sì che la richiesta non sia più attuale. I sentieri non escursionistici potranno essere pianificati mediante il piano regolatore come i sentieri escursionistici di importanza locale. È mantenuta l'impostazione prevista.
Valenza giuridica del piano cantonale	Il Piano cantonale potrà avere valenza giuridica unicamente se approvato dai legislativi comunali.	UPRIS	I Comuni sono consultati e possono fare osservazioni in sede di consultazione e di pubblicazione. L'approvazione spetta al CdS. È mantenuta l'impostazione prevista.
Deleghe	La delega di costruzione e manutenzione dei sentieri e percorsi di interesse locale deve comprendere anche il travaso degli oneri.	Municipio del comune di Lugano. ERS del Luganese.	L'osservazione è stata considerata e integrata nel nuovo articolo 23 cpv. 3.
Segnaletica	Come garantire l'uniformità e la leggibilità della segnaletica? Chi la deve finanziare?	Patriziato di Cagiallo, Azienda agricola Rampiga.	La segnaletica è retta dalla norma SN640829a ed è la medesima a livello federale. Le OTR si occupano della pianificazione della segnaletica e il Dipartimento verificherà la conformità alle disposizioni. Il finanziamento è a carico delle OTR per i sentieri e percorsi di interesse cantonale mentre i Comuni, rispettivamente i promotori, prendono a carico i costi della segnaletica di sentieri e percorsi di interesse locale.

5 Conclusione

Le osservazioni e le richieste di approfondimento qualificate pervenute nell'ambito di questa consultazione sono soddisfacenti in quanto hanno confermato la bontà della proposta e hanno consentito di affinarla tenendo in considerazione gli interessi in gioco. Il disegno di legge proposto ha raccolto il consenso della grande maggioranza dei Comuni e dei Patriziati, degli enti interessati e delle associazioni.

I due terzi dei Comuni e il 90% dei Patriziati non ha fatto pervenire osservazioni, richieste o proposte; si considera che da parte loro vi sia l'accordo con il disegno di legge.

L'entità delle modifiche, considerate anche le modifiche strutturali, hanno portato a elaborare una nuova legge e non a una modifica della legge in vigore.

La nuova legge pone le basi per gestire al meglio l'emergente tema dei percorsi per mountain bike, permettendo una regolamentazione del settore e una canalizzazione dei differenti utenti.

Il 5 luglio 2023 il CdS ha licenziato il messaggio 8301 che prevede un importante contributo per la manutenzione dei percorsi per MTB ed è coordinato con il messaggio 8295 "Sostegno all'innovazione e politica economica regionale: misure per il periodo 2024-2027" che prevede, fra le altre cose, il finanziamento della realizzazione dei percorsi per MTB.